

TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA

Sezione Lavoro

Comparsa di riassunzione ex art. 50 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c., con istanza ex art. 150 c.p.c.

Il prof. LA FERLA MASSIMO, nato a Enna il 21.01.1967, residente ad Aci Castello (CT) in Via Gallinaro n. 18, c.f. LFR MSM 67A21 C342S, elettivamente domiciliato a Caltagirone in Via V.E. Orlando n. 48, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Prestianni (c.f. PRS VCN 66L10 F210G; p.e.c.: vincenzo.prestianni@cert.ordineavvocaticaltagirone.it; fax 0933/350080), che lo rappresenta e difende con l'Avv. Eleonora Di Nora (c.f. DNR LNR 74D66 C351J; p.e.c.: eleonora.dinora@cert.ordineavvocaticaltagirone.it), per procura in calce al presente atto,

PREMESSO

- che il prof. La Ferla Massimo ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Catania, in funzione di giudice del Lavoro, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (oggi Ministero dell'Istruzione), in persona del Ministro pro tempore, mediante ricorso del seguente tenore: “ TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA Sezione Lavoro **Ricorso ex art. 414 c.p.c.** Ricorso di: LA FERLA MASSIMO RICORRENTE C O N T R O MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, con sede a Roma in Viale Trastevere n. 76/A, RESISTENTE * * * * * On.le Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, il prof. LA FERLA MASSIMO, nato a Enna il 21.01.1967, residente ad Aci Castello (CT) in Via Gallinaro n. 18, c.f. LFR MSM 67A21 C342S, elettivamente domiciliato a Caltagirone in Via V.E. Orlando n. 48, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Prestianni (c.f. PRS VCN 66L10 F210G; p.e.c.: vincenzo.prestianni@cert.ordineavvocaticaltagirone.it; fax 0933/350080), che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Eleonora Di Nora (c.f. DNR LNR 74D66 C351J; p.e.c.: eleonora.dinora@cert.ordineavvocaticaltagirone.it), per procura in calce al presente atto, espone quanto segue. FATTO Il prof. La Ferla Massimo, in qualità di docente di edu-



cazione fisica, classe di concorso A029, ha prestato servizio, dal 01.10.2001 al 30.11.2015, presso l'Istituto Scolastico "A. Einstein" di Catania, istituto che ha ottenuto la "Parità Scolastica" in virtù del Decreto Assessoriale della Regione Sicilia n. 39 del 05.02.2002 (**doc. 1**).

Con provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia del 30.11.2015, nell'ambito della cd. Fase "C" del piano straordinario di assunzioni di cui all'art. 1, co. 98, lett. C), L. 107/2015, il ricorrente, in quanto inserito nella graduatoria ad esaurimento degli aspiranti al ruolo docente di scuola secondaria di II grado per la classe di concorso A029 (oggi A048) della Provincia di Catania, è stato individuato quale destinatario di proposta di contratto individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 del CCNL del 29.11.2007 per il comparto scuola (**doc. 2**). In pari data, tale proposta è stata accettata dal prof. La Ferla con contestuale stipulazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di docente di ruolo in prova, per un posto normale, avente decorrenza giuridica dal 1.09.2015 ed economica dalla data di effettiva assunzione in servizio. Il docente, quindi, è stato assegnato provvisoriamente, per l'anno di prova e formazione necessario al fine di ottenere la conferma in ruolo (art. 437 D.Lgs. 16.04.1994 n. 297), presso il Liceo Classico annesso al Convitto Nazionale "Cutelli" di Catania (CTPC03000G). Il contratto sottoscritto stabiliva, altresì, che il ricorrente avrebbe ottenuto la sede definitiva mediante le operazioni di mobilità riguardanti il successivo a.s. 2016/2017 e, a riguardo, l'art. 1, co. 108, Legge 107/2015, precisava che tale procedura di mobilità sarebbe stata estesa a "tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale". Il prof. La Ferla ha dovuto accettare la proposta di assunzione al fine di evitare il depennamento dalla graduatoria ad esaurimento ai sensi dell'art. 1, co. 102, Legge 107/2015, secondo cui "i soggetti che non accettano la proposta di assunzione eventualmente effettuata in una fase non partecipano alle fasi successive e sono definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie". A disciplinare tale procedura di mobilità nazionale è intervenuto, in data 8.04.2016, il CCNI per la mobilità del personale docente a.s. 2016/2017, le cui modalità di applicazione sono state determinate dall'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016. In base a tali disposizioni, il prof. La Ferla è stato ammesso a partecipare alla Fase "C" della mobilità in ordine alla quale l'art. 6 CCNI ha previsto che la mobilità si sarebbe svolta "su istanza di parte ovvero, in assenza d'istanza, d'ufficio". In domanda, parte ri-



corrente ha indicato come preferenze territoriali gli ambiti della provincia di Catania, specificando i titoli ed i servizi prestati (**doc. 3**). Ma, poiché le “Note comuni” riportate in calce alla tabella dei trasferimenti del CCNI cit. stabilivano che “il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera”, il docente ha ommesso di indicare gli anni di servizio preruolo svolto presso l'Istituto paritario “A. Einstein” di Catania, al solo fine di non incorrere nell'annullamento della domanda medesima e/o nella revoca del movimento eventualmente ottenuto e/o nell'avvio di sanzioni disciplinari come previsto nel CCNI 2016/17 (**doc. 4**). Tuttavia, ai sensi di quanto previsto dall'Allegato D di valutazione dei titoli, tabella A, lett. B, CCNI 8.04.2016, al docente sarebbero spettati 3 punti per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera e per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia (**doc. 5**). Il ricorrente, quindi, ha totalizzato un punteggio base di 3 punti + 6 per il comune ricongiungimento, laddove, invece, avrebbe avuto diritto ad ottenere il riconoscimento di ulteriori 42 punti per i quattordici anni di servizio preruolo svolto presso la scuola paritaria (14 anni \times 3 punti)(**doc. 6**). A seguito del punteggio in tal modo conseguito, il docente non ha ottenuto il trasferimento negli ambiti della Provincia di Catania indicati in domanda, per essere erroneamente assegnato all'ambito territoriale 0009 della regione Toscana presso l'Istituto Istruzione Superiore Follonica (GRIS001009) (**doc. 7**). Successivamente, parte ricorrente ha partecipato alla procedura di mobilità a.s. 2017/2018, le cui operazioni sono state disciplinate dal nuovo CCNI sottoscritto in data 11.04.2017. Il nuovo CCNI, in particolare, analogamente a quanto disposto dalla precedente contrattazione collettiva, ribadiva, in seno alle “Note comuni” riportate in calce alla tabella dei trasferimenti, la disposizione secondo cui “il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera” (**doc. 8**). Ciò nonostante, nella domanda di mobilità, il prof. La Ferla ha specificato i titoli conseguiti, allegando, in virtù della favorevole giurisprudenza intervenuta sul punto, un modello aggiuntivo in cui ha indicato i 14 anni di servizio preruolo svolti presso l'Istituto paritario “A. Einstein” di Catania (**doc. 9 e 9 bis**). Pertanto, ai sensi di quanto previsto nell'Allegato 2 di valutazione dei titoli, tabella A di valutazione ai fini dei trasferimenti, del CCNI 11.04.2017, gli sarebbero spettati 6 punti per o-



gni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza (lett. A), oltre a 6 punti per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera e per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia (lett. B)(**doc. 10**). Il docente, tuttavia, ha totalizzato, in seno a tale procedura di mobilità, un punteggio base di 15 punti + 6 per il comune ricongiungimento, mentre non gli sono stati computati ulteriori 84 punti per i quattordici anni di servizio preruolo svolto presso la scuola paritaria (14 anni x 6 punti)(**doc. 11**). Sennonché, anche in tale procedura, il ricorrente non ha ottenuto il movimento richiesto nella regione Sicilia stante il limite dei posti disponibili fissato dal CCNI 2017/2018 per i trasferimenti territoriali interprovinciali e per le operazioni di mobilità professionale pari, rispettivamente, al 30% e al 10% delle disponibilità risultanti al termine dei movimenti territoriali provinciali (**doc. 12**). Se, invece, fossero stati correttamente attribuiti al prof. La Ferla gli ulteriori 84 punti corrispondenti ai 14 anni di servizio preruolo svolto nella scuola paritaria, il docente avrebbe certamente ottenuto il movimento interprovinciale richiesto in quanto altri docenti, con un punteggio notevolmente inferiore, sono stati trasferiti, in fase interprovinciale, negli stessi ambiti indicati con priorità dal ricorrente (**doc. 13**). Solo a seguito della procedura di assegnazione provvisoria ex art. 7 CCNI sulle utilizzazioni per l'a.s. 2017/2018, il docente è potuto rientrare nella provincia di appartenenza dove, dall'1.09.2017, presta servizio presso l'Istituto Comprensivo "G. Rodari" di Acireale (**doc. 14**). Alla luce delle superiori considerazioni, gli esiti delle operazioni di mobilità sono illegittimi e gravemente pregiudizievoli sotto diversi profili di diritti di rango costituzionale per i motivi che di seguito si espongono. DIRITTO Per una migliore comprensione delle ragioni che inducono il ricorrente a ritenere illegittimo l'operato del MIUR, è opportuno effettuare un rapido esame della normativa di riferimento sia con riguardo al piano assunzionale di cui alla L. 107/2015 che alle successive procedure di mobilità. **I** Com'è noto, a seguito della Sentenza "Mascolo" della Corte di Giustizia Europea 26 novembre 2014, C-22/13, C-61,62,63/13, C-418/13, al fine di prevenire e risolvere l'abuso dell'apposizione del termine nei contratti di lavoro stipulati con i docenti statali, dei vari ordini e gradi di scuola, la Legge 107/2015 ha previsto per l'anno scolastico 2015/2016 un piano di assunzione straordinario, articolato in tre fasi (A, B e C) finaliz-



zate a coprire i posti vacanti e disponibili e a creare il nuovo organico dell'autonomia. Precisamente, alla cd fase Zero, relativa alle ordinarie operazioni annuali di immissione in ruolo effettuate per l'a.s. 2015/2016 ai sensi dell'art. 399 D. Lgs. n. 297/1994, hanno fatto seguito, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto rimasti vacanti e disponibili, le tre fasi disciplinate dall'art. 1, comma 98, L. cit., così articolate: - Fase A, destinata alle assunzioni da effettuarsi nei limiti dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto e secondo le ordinarie procedure di cui all'art. 399 D.Lgs. 16.04.1994, n. 297; - Fase B, per le assunzioni da disporsi nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto che residuano dopo la fase di cui alla lettera A) e in deroga all'art. 399 cit.; - Fase C, relativa alle assunzioni da effettuarsi nel limite dei posti di cui alla Tabella 1 allegata alla legge citata (posti relativi al cd. Organico aggiuntivo o potenziato contestualmente approvato dalla Legge 107/2015 e ripartito per ciascuna regione) sempre in deroga all'art. 399 cit.. Successivamente, ai fini dell'assegnazione della sede definitiva ai docenti neoassunti, è stato programmato, per l'anno scolastico 2016/2017, un piano straordinario di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale il quale, peraltro, ha riguardato anche i docenti assunti a tempo indeterminato ante legem, ossia entro l'anno scolastico 2014/2015. Pertanto, con un'unica procedura di mobilità, sono stati disciplinati:- sia l'assegnazione della sede definitiva per i docenti assunti con il piano straordinario di cui alla Legge 107/2015; - sia i movimenti ordinari territoriali e professionali inerenti il personale scolastico assunto entro l'a.s. 2014/2015. A riguardo, le norme di riferimento sono state dettate, rispettivamente, dall'art. 1, commi 73 e 108, L. cit.. Precisamente, il comma 73 ha disciplinato l'assegnazione della sede definitiva per i docenti neoassunti sia nell'ipotesi di assunzioni effettuate con le ordinarie modalità ex art. 399 D.lgs. 297/1994 (fasi 0 e A), sia nella diversa ipotesi relativa alle assunzioni di cui alle fasi B e C del piano straordinario ex L. 107/2015. Orbene, per la prima ipotesi si disponeva che al docente sarebbe stata assegnata la sede definitiva secondo le disposizioni del medesimo D.Lgs. 297/1994, ossia nell'ambito della stessa provincia di assegnazione della sede provvisoria, attribuita al momento dell'assunzione. Al contrario, nell'ipotesi di assunzione effettuata secondo la procedura straordinaria (di cui al comma 98, lettere b) e c), art. 1, L. 107/2015), il Legislatore non ha inteso estendere ai docenti neoassunti la predetta procedura ordinaria di as-



segnazione della sede definitiva, ma ha previsto lo svolgimento di una procedura di assegnazione della sede su ambiti territoriali. La norma, peraltro, non poneva alcuna distinzione tra i docenti provenienti dalla graduatoria di merito del concorso del 2012 e coloro che sono stati assunti dalle GAE laddove, precisando che “Il personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c), è assegnato agli ambiti territoriali a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017”, escludeva sia per gli uni che per gli altri l’assegnazione definitiva nella medesima provincia in cui avevano ottenuto la sede provvisoria (riservata, come detto, unicamente ai docenti neo assunti secondo la procedura disciplinata dall’art. 399 D.Lgs. 297/94 ai quali continuavano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in merito all’attribuzione della sede durante l’anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva). Il successivo co. 108, art. 1, L. cit., con riguardo ai movimenti ordinari inerenti il personale scolastico assunto entro l’a.s. 2014/2015, ha previsto per l’anno scolastico 2016/2017 “un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale **su tutti i posti vacanti dell’organico dell’autonomia.....** Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all’articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, **per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell’anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b),** (i.e. assunti dalle graduatorie ad esaurimento) **assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c)**”. Il Legislatore, quindi, accordava, ai docenti assunti entro l’anno scolastico 2014/2015, una preferenza, per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, **su tutti i posti vacanti dell’organico dell’autonomia, inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell’anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c).** La circostanza che la norma abbia espressamente indicato i posti assegnati in via provvisoria ai docenti assunti dalle GAE, tuttavia, non valeva ad escludere da tale preferenza quelli attribuiti ai docenti assunti dalle GM 2012 atteso che la norma si riferiva apertis verbis a tutti i posti vacanti dell’organico dell’autonomia nei quali rientravano, a conclusione dell’anno scolastico 2015/2016, tutti i posti dati come sede provvisoria ai docenti neoassunti, compresi quelli



assegnati ai neoimmessi in ruolo dalle GM 2012. Il comma 108 precisava, poi, che solo “successivamente”, ossia dopo l’espletamento delle operazioni di mobilità per i docenti assunti entro l’anno scolastico 2014/2015, sarebbero stati chiamati a partecipare alla procedura di mobilità i docenti inseriti nelle GAE assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), ribadendo, nell’ultimo capoverso, che “dall’anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali”. In definitiva, quindi, il Legislatore ha scandito la procedura di mobilità accordando unicamente ai docenti assunti entro l’a.s. 2014/2015 la precedenza e preferenza su tutti i posti vacanti dell’organico dell’autonomia, senza, invece, operare, ai fini di detta procedura, alcuna distinzione tra docenti provenienti dalle GM/2012 e quelli provenienti dalle GAE, considerato che, ai sensi del co. 73, art. 1, L. cit., in entrambi i casi il docente neoassunto non aveva maturato alcun diritto alla conferma definitiva della sede provvisoria di assegnazione (cfr. sul punto Trib. Caltagirone Ord. n. cronol. 1930/2017 del 5.5.2017, ord. Tribunale di Ravenna Ord. n. 443/2017 del 03.02.17) (**doc. 15-16**). Sono poi seguiti il CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. per l’anno scolastico 2016/2017 dell’8.04.2016 e l’Ordinanza Ministeriale n. 241 dell’8.04.2016. Nello specifico, il CCNI era abilitato a disciplinare la mobilità secondo le prescrizioni di legge, individuando modalità operative che, non contraddicendo la disciplina normativa, valessero a integrarla e a puntualizzarne gli ambiti e le concrete modalità di attuazione. In particolare, l’art. 6 del CCNI, richiamato dagli artt. 1 e 2 dell’Ordinanza Ministeriale 241/2016, nel disciplinare tali modalità di svolgimento, ha previsto quattro fasi di seguito meglio descritte: **1. Fase A – Trasferimenti e passaggi di ruolo provinciali** A questa fase hanno avuto accesso i docenti assunti entro l’anno scolastico 2014/2015, nonché quelli assunti nell’anno scolastico 2015/2016, nelle fasi Zero ed A del piano assunzionale ex L. 107/2015, i quali potevano chiedere il trasferimento in una scuola specificamente indicata nella domanda, purché inclusa in uno degli ambiti della provincia di appartenenza. **2. Fase B – Trasferimenti e passaggi di ruolo o di cattedra interprovinciali degli assunti entro il 2014/2015, e assegnazione sede definitiva provinciale dei docenti delle Graduatorie di Merito del 2012 assunti in fase B e C.** Questa Fase si articolava al suo interno in



tre sottofasi: 1) Fase B1 - mobilità dei docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015, i quali potevano chiedere, a domanda, il trasferimento in una provincia diversa da quella di appartenenza (mobilità territoriale interprovinciale); 2) Fase B2 - mobilità dei docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015, i quali potevano chiedere, a domanda, il passaggio di ruolo o di cattedra in una provincia diversa da quella di appartenenza (mobilità professionale); 3) Fase B3 - mobilità dei docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 dalle fasi b) e c) del piano straordinario ex L. 107/2015, in quanto inseriti nelle Graduatorie di Merito del concorso 2012 (GM), i quali dovevano chiedere obbligatoriamente l'assegnazione definitiva della sede tra gli ambiti della provincia di nomina provvisoria.

3. Fase C – Assegnazione sede definitiva su ambito dei docenti delle GAE assunti in fase B e C Rientravano in questa Fase i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 da Fase B e C del piano assunzionale ex L. 107/2015, provenienti dalle graduatorie ad esaurimento (GAE). I docenti appena indicati sono stati interessati da questa Fase di mobilità a prescindere dal fatto che avessero proposto o meno la domanda. Ai fini dell'assegnazione della titolarità definitiva, era loro consentita la possibilità di indicare la preferenza su un numero definito di ambiti (fino a n. 100 ambiti), e/o un numero definito di province (fino a n. 100 province).

4. Fase D – Trasferimenti interprovinciali dei docenti fase “Zero” e “A” (sia da GAE che da Graduatorie di Merito) e docenti Graduatorie di Merito del 2012 assunti nelle fasi B e C L'ultima delle quattro fasi prevista interessava i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 in Fase Zero e A della L. 107/2015, nonché i docenti provenienti dalle graduatorie di merito assunti nella Fase B e C della medesima Legge, i quali avrebbero potuto chiedere, a domanda, il trasferimento in una provincia diversa da quella di appartenenza, nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. In definitiva, alla luce di quanto previsto dall'art. 6 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, i movimenti sarebbero dovuti avvenire secondo l'ordine fissato suddiviso nelle quattro fasi (A-B-C-D) e soltanto dopo l'esaurimento delle preferenze espresse dai docenti di fasi precedenti era possibile assegnare ai docenti di fasi successive i posti residui disponibili; ciò, peraltro, doveva avvenire nell'ottica di una ratio legis volta a garantire l'accoglimento di tutte le preferenze secondo un preciso ordine di precedenza dato dalle fasi. Il ricorrente ha par-



tecipato alla fase C, ex art. 6 CCNI, della mobilità per la scuola secondaria di II grado, ed è stato assegnato presso l'ambito territoriale 0009 regione Toscana. Tuttavia, dall'elenco nazionale dei trasferimenti della mobilità della scuola secondaria II grado a.s. 2016/2017, è emerso che, nella stessa classe di concorso, un docente è stato trasferito, in Fase D, nell'ambito territoriale 0009 della regione Sicilia per la medesima tipologia di posto (comune) indicata dal prof. La Ferla nella domanda di mobilità (**doc. 17**). Precisamente, il prof. Brancato Salvatore, con punti 24, ha ottenuto un posto comune come docente di scuola secondaria II grado classe di concorso A029 nell'ambito Sicilia 0009 (Catania), in palese violazione delle disposizioni del CCNI. In vero, poiché la Fase D, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del CCNI, avrebbe dovuto essere espletata “nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti”, appare evidente che il docente Brancato avrebbe avuto diritto all'assegnazione in tale ambito solamente in modo subordinato al ricorrente, nel rispetto delle fasi della mobilità e di utilizzo dei posti disponibili al termine di ogni fase (cfr. Trib. Siena, ord. del 23.01.2017; Trib. Verbania n. cronologico 168/2017 del 9.02.2017) (**doc. 18-19**).

II Un ulteriore profilo di illegittimità attiene alla mancata valutazione del servizio preruolo maturato dal docente atteso che le “Note comuni” allegate al CCNI dell'8 aprile 2016 escludevano la possibilità di valutare il servizio prestato nelle scuole paritarie. Tale disposizione risulta, altresì, ribadita nel successivo CCNI per l'a.s. 2017/2018 del 11.04.2017. Sennonché, sul punto, si rileva quanto segue. Con la Legge n. 62 del 10 Marzo 2000 è stato introdotto il principio della parità scolastica tra i diversi soggetti erogatori dell'istruzione, ossia le istituzioni scolastiche statali e quelle “paritarie”, definendo quest'ultime “istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali”, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, nel rispetto dei principi fondamentali della Costituzione, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia fissati dalla legge medesima. Il riconoscimento della parità ha operato a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti e, in particolare, con riferimento al trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali e all'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale.

Le diverse tipologie di scuole previste dal Testo unico in materia di istruzione (D.Lgs 297/1994), ossia le



scuole autorizzate, parificate, legalmente riconosciute e pareggiate, quindi sono state ricondotte alle due categorie individuate dalla Legge 62/2000 e cioè le scuole “paritarie riconosciute” e scuole “non paritarie”. Fatta questa breve, ma necessaria premessa, e passando all’esame delle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali Integrativi concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2016/2017 del 8.04.2016 e per l’a.s. 2017/2018 del 11.04.2017 che il ricorrente ritiene illegittime, si osserva che, mentre la Tabella di Valutazione dei Titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente, al punto A1 (anzianità di servizio), lettera B, stabilisce che per ogni anno di servizio pre-ruolo siano attribuiti 3 punti nella procedura di mobilità 2016/2017 e 6 punti nella procedura 2017/2018, le “Note comuni” riportate in calce alla Tabella dei Trasferimenti escludono dalla valutazione dei titoli “il servizio prestato nelle scuole paritarie.... non valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. È fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie”. Tale divieto di valutazione del servizio pre-ruolo svolto negli istituti paritari contrasta con il principio di equiparazione giuridica tra il servizio di insegnamento prestato negli istituti scolastici paritari e quello prestato negli istituti gestiti direttamente dallo Stato che emerge dalla legislazione vigente. In vero, l’art. 1, co. 2, della già richiamata Legge 10 Marzo 2000 n. 62, specifica che “si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti in particolare per quanto riguarda l’abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l’infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell’istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5, e 6” della legge medesima, ed inoltre che “le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap”. Il principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell’ambito delle scuole pubbliche sancito dall’art. , co. 2, L.cit., ha trovato ulteriore conferma nella Circolare Ministeriale 163/2000, la quale, nel dettare ulteriori prescrizioni per il riconoscimento della parità agli istituti scolastici privati, ha richiesto che “il personale



docente sia munito di titolo di studio abilitante o di specifica abilitazione” ed, altresì, “che il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola è conforme ai contratti collettivi di settore” (**doc. 20**) giungendo in tal modo ad omologare il servizio di insegnamento svolto alle dipendenze degli istituti privati paritari con quello prestato nelle scuole statali. L’art. 2, c. 2, del D.L. n. 255 del 3.07.2001 (convertito in L. 333/2001), inoltre, ha disposto che “i servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”. In applicazione di tale norma di legge, anche le tabelle di valutazione di titoli dei concorsi di merito del personale docente riconoscono l’attribuzione di pari punteggio per il servizio svolto “nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado” (**cf. tabella valutazione titoli allegata al bando di concorso del 23.02.2016, punto D.1 – doc. 21**). A fronte di tale totale equiparazione non vi è, dunque, ragione alcuna per limitare l’efficacia della suddetta disposizione legislativa, applicabile in via analogica ai sensi dell’art. 12, c. 2, delle “Disposizioni sulla legge in generale”, unicamente alla formazione delle graduatorie per l’assunzione del personale docente statale, e non anche in sede di mobilità e di ricostruzione di carriera del medesimo personale. A tale riguardo, la Ragioneria Generale dello Stato, in seno alla nota n. 0069064 del 4.08.2010, ha riconosciuto che la L. 62/2000 “nulla ha modificato in maniera di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti nelle istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall’art. 485 del D.Lgs. 16.04.1994 n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d’istruzione)”, ed ha aggiunto che “le disposizioni contenute nell’art. 1-bis del D.L. 5.12.2005 (conv. in L. 27/2006), nello statuire che la frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere all’istruzione ed alla formazione, pongono sullo stesso piano il tipo di insegnamento ivi espletato con quello previsto presso le scuole statali” (**doc. 22**). Allo stesso modo, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1102/2002, ha precisato che “la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l’omogeneità dell’offerta formativa”. Sul punto, è intervenuta la giurisprudenza del lavoro secondo cui: “Va rimarcato come proprio la L. 62/2000 (...) conferma l’esistenza di un principio di genera-



le equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche. Equiparazione quest'ultima ulteriormente comprovata: a) dal disposto dell'art. 2, c. 2, del D.L. n. 255/2001 che, ai fini della integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che 'I servizi di insegnamento prestati dal 1 Settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 Marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali'; b) dal parere della Ragioneria dello Stato n. 0069864 del 4.10.2010 che ha ritenuto come l'entrata in vigore della L. 62/2000 'mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire e mantenere il diritto al riconoscimento della parità, ed ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla ha modificato in maniera di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti nelle istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art. 485 del D.Lgs. 16.04.1994 n. 297 (**Tribunale Lavoro Rimini, sentenza n. 64/2014 - doc. 23**). Del resto, il D.L. 250/2005 (conv. il L. 27/2006) ha espressamente riconosciuto, in materia, la successione tra norme ed istituti giuridici laddove prevede, all'art.1 bis, che: "Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, e di scuole non paritarie" (cfr. **sul punto Tribunale del Lavoro di Caltagirone, Ordinanza del 11 Luglio 2016 - doc. 24**). A riguardo, il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 6.09.2016, ha riconosciuto, ai fini della mobilità 2016/2017, il servizio prestato nella scuola paritaria, dichiarando "il diritto del ricorrente alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità 2016/2017, del servizio d'insegnamento svolto in istituto scolastico paritario nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale, con conseguente disapplicazione della disposizione di cui alle "Note comuni" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente" (**doc. 25**). In senso pienamente adesivo alla suddetta ordinanza sono, poi, intervenuti anche il Tribunale del Lavoro di Milano, Mantova e Lanciano che hanno emesso analogo provvedimento d'urgenza (**doc. 26**). Ed ancora, in ultimo, con sentenze n. 2652 e 2651 del 16.3.2017, il Tribunale di Roma, G.L. dott. Selmi, ha dichiarato il diritto al riconoscimento ai fini della mobilità e della formazione



della graduatoria in relazione al servizio di insegnamento pre-ruolo nelle scuole paritarie. Alla luce di tutto quanto esposto, è legittimo concludere che la disposizione contenuta in seno alle “Note comuni” riportate in calce alla tabella dei trasferimenti dei CCNI del 2016 e del 2017, secondo cui il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera, viola tutti i citati principi in materia di parità scolastica, in contrasto, peraltro, anche con i principi di eguaglianza e di imparzialità della Pubblica Amministrazione (artt. 3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per effettuare una discriminazione, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi d’insegnamento aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche. Di conseguenza, deve considerarsi illegittimo il disconoscimento, ai fini della graduatoria per la mobilità a.s. 2017/2018, degli anni di servizio pre-ruolo maturati dal prof. La Ferla presso l’Istituto Paritario “A. Einstein” di Catania. La corretta valutazione, in seno alla mobilità 2017/2018, di tale servizio avrebbe garantito al ricorrente il riconoscimento di sei punti per ogni anno di servizio preruolo prestato per un totale di 84 punti (14anni x 6 punti). Ciò gli avrebbe assicurato, così come anticipato in narrativa, di ottenere un punteggio complessivo di 99 punti (15 già riconosciuti + 84 a lui spettanti) oltre ai 6 punti per il comune ricongiungimento e di essere trasferito in uno degli ambiti territoriali della provincia di Catania indicati in domanda. In vero, come si evince dall’elenco dei trasferimenti del personale docente incaricato a tempo indeterminato della Scuola Secondaria di Secondo Grado della provincia di Catania per l’anno scolastico 2017/2018, pubblicato in data 20.07.2017 sul sito istituzionale dell’USP Catania, relativamente alla classe di concorso A048 (già A029) docenti con punteggio inferiore, i.e. Sapuppo Gabriele con punti 68, Cantarella Ornella con punti 42 e Romeo Fabio con punti 33, hanno ottenuto il trasferimento interprovinciale rispettivamente negli ambiti Sicilia 0007 e Sicilia 0008 indicati dal prof. La Ferla in domanda (cfr. doc. 13). **III** Con riguardo alla procedura di mobilità prevista per l’a.s. 2017/2018 si aggiunge l’ulteriore appunto relativo alle modalità di svolgimento della procedura come dettate dal CCNI dell’11 aprile 2017. Nel disciplinare i criteri per l’individuazione e la “ripartizione” delle sedi disponibili, l’art. 8, co. VI, VII e VIII e l’Allegato 1 del suddetto contratto hanno previsto che: “per le immissioni in ruolo autorizzate per l’anno scolastico 2017/18 viene accantonato il sessanta per cento delle disponibilità de-



terminate al termine dei trasferimenti provinciali (co. VI). I trasferimenti per scuole o ambiti di provincia diversa da quella di titolarità si possono effettuare nel limite del trenta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali (co. VII). La mobilità professionale del personale docente si realizza nel limite del dieci per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali (co. VIII). Per completezza, si precisa anche che i movimenti provinciali non determinano variazioni nel numero di cattedre disponibili laddove non vi siano docenti soprannumerari che debbano essere necessariamente assegnati in una sede nella fase provinciale e, quindi, prima della mobilità professionale e della mobilità interprovinciale. In definitiva, quindi le sedi disponibili sono state ripartite secondo le seguenti percentuali:- 60% alle immissioni in ruolo; - 30% per i trasferimenti interprovinciali dei docenti di ruolo; - 10% ai passaggi di ruolo e/o di cattedra. Sennonché, tale disciplina, nel riservare il 60% dei posti disponibili alle immissioni in ruolo, limitando la mobilità interprovinciale e professionale al restante 40%, appare, per un verso, **irragionevole**, atteso che non consente, pur in presenza di posti vacanti e disponibili, che il personale già assunto in altro ruolo o in altra provincia possa ottenere il passaggio di ruolo o il trasferimento, e, per altro verso, **illegittima** per violazione di legge. A conferma della illogicità ed irrazionalità della norma oggetto di censura si evidenzia come quest'ultima sia in contrasto anche con la recente prassi contrattuale che assicurava una percentuale di ripartizione al 50% tra mobilità professionale e interprovinciale secondo quanto previsto dall'art. 465 D.lgs. n. 297/1994. Adesso, le percentuali rispettivamente del 30% e 10% rappresentano una diminuzione radicale delle prospettive di mobilità territoriale e professionale rispetto ai precedenti CCNI (cfr. Trib. Ravenna, sent. n. 268/2017). Sotto il profilo della illegittimità si evidenzia che la normativa di riferimento è stata dettata dagli art. 465 e ss. del D.lgs. n. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione). In particolare, l'art. 465 D.lgs. cit. assicura ai trasferimenti interprovinciali il 50% dei posti annualmente vacanti e disponibili, mentre l'art. 470, nel riconoscere agli accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione la competenza a definire "tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e di quella territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle im-



missioni in ruolo”, pone un limite ben preciso alla contrattazione collettiva laddove impone che le immissioni in ruolo “siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico”. A riguardo, la giurisprudenza di merito ha ribadito come la norma primaria attribuisca un’ampia delega alla contrattazione collettiva, ma, al contempo, fissi alcuni limiti invalicabili, tra i quali, appunto, “quello relativo al rapporto tra immissioni in ruolo e mobilità anche professionale stabilendo che alle immissioni in ruolo siano riservati sempre e comunque i posti di risulta, dando priorità nella scelta ai docenti già in ruolo che vogliano spostarsi” (Trib. Lanciano, sent. n. 167/2017, Trib. Ravenna sent. n. 268/2017) (**doc. 27**). Del resto, la stessa L. 107/2015, nel regolamentare i rapporti tra le immissioni in ruolo e i movimenti ordinari dei docenti assunti entro l’a.s. 2014/2015, conformemente a quanto previsto dalla norma speciale, ha riconosciuto a tali docenti priorità, per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, **su tutti i posti vacanti dell’organico dell’autonomia** (cfr. art. 1, co. 108 L. cit.), tanto da indurre la menzionata giurisprudenza di merito a censurare la norma di cui all’art. 8, co. 9, CCNI 2016/2017 e l’accantonamento dei posti da quest’ultima operato a favore dei neoassunti provenienti dalle graduatorie di merito. Nella fattispecie, analogamente, la norma convenzionale di cui al riportato art. 8 CCNI 2017/2018, nel sottrarre alla ordinaria mobilità territoriale e professionale il 60% dei posti vacanti e disponibili, contrasta con la lettera e la ratio delle norme imperative di cui al D.lgs. n. 297/1994, attribuendo prevalenza nella scelta della sede alle immissioni in ruolo rispetto alla mobilità dei docenti già in servizio (cfr. Trib. Lanciano, sent. cit.). Alla luce delle superiori considerazioni, pertanto, la clausola pattizia va disapplicata e sostituita, secondo il meccanismo di cui all’art. 1339 c.c., con le norme speciali di cui all’art. 470 D.lgs. cit.. Peraltro, la primazia della mobilità territoriale e professionale sulle nuove assunzioni è prevista, sul piano generale, dal D. Lgs. 165/2001 (c.d. “Testo Unico del Pubblico Impiego”). Di fatti, in prospettiva di un generale contenimento della spesa pubblica, il reclutamento dei dipendenti pubblici avviene attraverso un procedimento complesso nell’ambito del quale la procedura concorsuale non è affatto soppressa, ma è subordinata alla previa obbligatoria attivazione della procedura di mobilità, in attuazione dei fondamentali principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost. (cfr.



Consiglio di Stato, sez. V., n.5830/2010, Tar Sicilia, n. 589/2014, Tar Sicilia, n. 8807202, Tar Campania, n.3886/2012, Tar Emilia Romagna, n. 2634/2009). In tal senso, l'art. 30 D.lgs. 165/2001 statuisce al comma 2 bis che “Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità”. Nello stesso senso, l'art. 6 D.lgs. cit. secondo cui “Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.” Il Legislatore non solo ha emanato le citate disposizioni legislative ma, con Legge costituzionale n. 1/2012, ha previsto il principio del pareggio di bilancio, modificando a tal fine gli articoli 81, 97, 117 e 119 della Costituzione. La stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, ha impartito precise disposizioni (DFP 0013731 P-1. 2. 3. 4 del 19/03/2010), con le quali si ricorda che “l'art. 30, comma 2-bis, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 non lascia dubbi circa il fatto che le procedure concorsuali debbano essere precedute dall'esperimento delle procedure di mobilità”. In tale quadro normativo, al contrario, non sembra potersi dubitare che le disposizioni di cui all'art. 8 del CCNI mobilità personale docente, educativo e ATA scuola a.s. 2017/2018 dell'11 aprile 2017, laddove hanno riservato alle assunzioni la percentuale del 60% dei posti disponibili, siano state volte ad “eludere l'applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale” (cfr. Trib. Lanciano, sent. cit.). Tale previsione ha comportato che il Ministero odierno resistente ha (del tutto illegittimamente) previsto, mediante l'accantonamento di posti in favore dei docenti neoassunti, una vera e propria riserva di posti intangibile e sottratta alla procedura di mobilità. **IV** Un ultimo profilo da esaminare concerne, infine, i possibili eventuali controinteressati del presente giudizio. A riguardo, si precisa che il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente all'assegnazione ad uno degli ambiti territoriali di Catania e, in subordine, presso qualunque altro ambito della Regione Sicilia, secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità per l'a.s. 2016/2017 ovvero nella domanda di mobilità per l'a.s. 2017/2018. Come chiarito dalla costante giurisprudenza di merito: “Sebbene la pronuncia invocata dalla ricorrente - potendo eventualmente determinare delle ricadute a cascata sull'assegnazione ai vari ambiti territoriali dei singoli docenti interessati alla mobilità



di cui si discute - possa di fatto recare un pregiudizio a questi ultimi (ferma restando la facoltà per gli stessi di spiegare intervento adesivo dipendente ex art. 105, comma 2, c.p.c.), ugualmente non vale ad integrare una ipotesi di litisconsorzio necessario, ove si consideri che detta ipotesi ricorre soltanto laddove, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune a una pluralità di soggetti, la decisione non può conseguire il proprio scopo se non è resa nei confronti di tutti tali soggetti (cfr. Cass. n. 4714/04). La funzione dell'istituto è, infatti, quella di tutelare chi ha proposto la domanda e non potrebbe conseguire quanto richiesto se la sentenza non producesse effetti nei confronti di tutti i litisconsorti e non, invece, quella di tutelare il diritto di difesa dei litisconsorti pretermessi, già sufficientemente protetti dall'inefficacia, nei loro confronti, di una pronuncia emessa a seguito di un giudizio cui essi siano rimasti estranei (cfr. Cass. n. 4714/04) (Trib. Taranto, ord. del 10.01.2017, Trib. Brescia, Sent. n. 286/2017, n. 287/2017) (**doc. 28**). Puntualizza ulteriormente la giurisprudenza che non ricorre alcun rapporto plurisoggettivo a carattere unitario, atteso che il bene della vita anelato dalla ricorrente non è l'ottenimento di una sede già assegnata ad altri, bensì quello di essere rettamente assegnata ad una sede indicata secondo l'ordine espresso nella domanda di mobilità, in base ai titoli e al punteggio posseduti, come previsto dalla disciplina primaria di riferimento (Trib. Foggia 8933/2016) (**doc. 28**). Peraltro, a ciò si aggiunge l'ulteriore considerazione che, così come formulata la domanda, il trasferimento presso gli ambiti richiesti senza indicazione di una specifica sede può avvenire anche in soprannumero e, quindi, senza riflessi diretti nei confronti dei partecipanti alla procedura di mobilità (Trib. Vercelli, ord. del 3.01.2017) (**doc. 28**). Sennonché, questa difesa si rimette alle determinazioni che il Giudice vorrà adottare in merito alla notifica del presente ricorso, anche, eventualmente, secondo le modalità di cui all'art. 151 c.p.c., qualora, diversamente opinando, ritenga necessario disporre una integrazione del contraddittorio. Tutto ciò premesso, il prof. La Ferla Massimo, come in epigrafe rappresentato e difeso, RICORRE a codesto Ill.mo Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, previa fissazione dell'udienza di discussione, respinta ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria, voglia: a) accertare e dichiarare l'illegittimità e conseguente nullità e/o inefficacia della disposizione di cui alle "Note comuni" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente a.s. 2016/2017



nonché al CCNI per la mobilità del personale docente a.s. 2017/2018, per la parte in cui dispone che “Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile”;

*b) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla valutazione, ai fini della mobilità del personale docente a.s. 2017/2018 e seguenti, del servizio d'insegnamento svolto presso l'Istituto Scolastico Paritario “A. Einstein” di Catania, nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale e, quindi, condannare l'amministrazione scolastica al relativo inserimento di ulteriori **punti 84** nella mobilità 2017/2018 ai fini dell'attribuzione della sede di servizio spettante al ricorrente in base al corretto punteggio di mobilità; c) ordinare all'Amministrazione resistente di provvedere all'immediato trasferimento di parte ricorrente presso un ambito afferente alla Provincia di Catania o, in via graduata, presso qualunque altro ambito della Regione Sicilia, secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità per l'a.s. 2016/2017 ovvero nella domanda di mobilità per l'a.s. 2017/2018. Con vittoria di spese e compensi di causa. Si offrono in comunicazione e, a tal fine, si depositano in Cancelleria i seguenti documenti: 1) Certificati di servizio scuola paritaria 2) Copia del contratto di lavoro a tempo indeterminato 3). Domanda assegnazione ambito nazionale 2016/2017 4) Note comuni CCNI 2016/2017 5) Allegato D di valutazione dei titoli, tabella A, lett. B, CCNI 8.04.2016 6) Lettera notifica assegnazione ambito nazionale 2016/2017 7) Assegnazione incarico su Sede scolastica/Ambito 0009 Toscana 8). Note comuni CCNI 2017 9) Domanda trasferimento a.s. 2017/2018 9 bis) Modello aggiuntivo servizio preruolo nella scuola paritaria 10). Allegato 2 di valutazione dei titoli, tabella A di valutazione ai fini dei trasferimenti, CCNI 11.04.2017 11). Lettera notifica trasferimento a.s. 2017/2018 12) CCNI 2017/2018, art. 8 e all. 1 13). Bollettino scuola secondaria secondo grado 2017 per la provincia di Catania 14) Assegnazione provvisoria I.C. G. Rodari di Acireale 15). Trib. Caltagirone, ord. n. cron. 1930/2017 del 5.5.2017 16). Trib. Ravenna ord. n. cron. 443/2017 del 3.02.2017 17) Elenco dei trasferimenti del personale di scuola secondaria di secondo grado 2016/2017 18). Trib. Siena, ord. del 23.01.2017 19). Trib. Verbania n. cronologico 168/2017 del 9.02.2017 20). Circolare min. 163/2000 21). Tabella di valutazione dei Titoli Concorso 23.02.2016 22). Rag. Gen. Stato nota 4.08.2010 23). Tribunale Lavoro Rimini, sentenza n. 64/2014 24). Tribunale del Lavoro di Caltagi-*



rone, Ordinanza del 11 Luglio 2016 25) Tribunale di Napoli, ordinanza del 6.09.2016 26) Giurisprudenza servizio scuola paritaria 27). Trib. Lanciano, sent. n. 167/2017 28) Trib. Taranto, ord. del 10.01.2017, Trib. Foggia 8933/2016, Trib. Vercelli, ord. del 3.01.2017 Ai fini della determinazione del contributo unificato per le spese di giustizia, gli Avv.ti Vincenzo Prestianni e Eleonora Di Nora dichiarano che la causa è di valore indeterminabile e che è dovuto un contributo unificato pari a € 259,00. Caltagirone, lì 24.01.2018 Avv. Eleonora Di Nora Avv. Vincenzo Prestianni”;

- che, nel giudizio così instauratosi, portante il n. 981/2018 RGL Tribunale di Catania, non si costituiva la parte resistente e, all’udienza del 9.07.2019, la causa veniva decisa con sentenza di accoglimento n. 3467/2019;
- che la suddetta pronuncia veniva impugnata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, dinnanzi alla Corte d’Appello di Catania;
- che, con sentenza n. 505 pubblicata in data 27.07.2020, la Corte dichiarava la nullità della sentenza n. 3467/2019 del Tribunale di Catania per difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di primo grado, rimetteva le parti davanti al giudice monocratico del lavoro del Tribunale di Catania e assegnava il termine perentorio di tre mesi per la riassunzione del giudizio;
- che è interesse del prof. La Ferla riassumere la causa innanzi al giudice monocratico del lavoro del Tribunale di Catania;
- che, tuttavia, alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali, parte ricorrente intende rinunciare al motivo di cui al punto II del ricorso depositato il 30.01.2018 per la mancata valutazione del servizio preruolo prestato dal docente nelle scuole paritarie;
- che il prof. La Ferla, invece, insiste per l’accoglimento del motivo di cui al punto I del suddetto ricorso con il quale è stata lamentata l’illegittimità della procedura di mobilità a.s. 2016/2017 per violazione delle disposizioni del CCNI 8.04.2016 relative al rispetto delle fasi della mobilità e di utilizzo dei posti disponibili al termine di ogni fase, in quanto è emerso che, in seno alla suddetta procedura, nella stessa classe di concorso del ricorrente e per la medesi-



ma tipologia di posto (comune), un docente è stato trasferito, in una fase successiva (fase D) rispetto a quella a cui ha preso parte il prof. La Ferla (fase C), nell'ambito territoriale 0009 della regione Sicilia da quest'ultimo indicato nella domanda di mobilità;

- che il prof. La Ferla insiste, altresì, per l'accoglimento del motivo di cui al punto III relativo alla procedura di mobilità a.s. 2017/2018 per l'illegittimità dell'art. 8, co. VI, VII e VIII, e dell'Allegato 1 del CCNI dell'11 aprile 2017 laddove hanno previsto che *“per le immissioni in ruolo autorizzate per l'anno scolastico 2017/18 viene accantonato il sessanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali (co. VI). I trasferimenti per scuole o ambiti di provincia diversa da quella di titolarità si possono effettuare nel limite del trenta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali (co. VII). La mobilità professionale del personale docente si realizza nel limite del dieci per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali (co. VIII);*

tutto ciò premesso, il prof. La Ferla Massimo, come in epigrafe rappresentato e difeso,

RICORRE

a codesto Ill.mo Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, previa fissazione dell'udienza di discussione, respinta ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria, voglia ordinare all'Amministrazione resistente di assegnare a parte ricorrente la sede di titolarità presso un ambito afferente alla Provincia di Catania o, in via graduata, presso qualunque altro ambito della Regione Sicilia, secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità per l'a.s. 2016/2017 ovvero nella domanda di mobilità per l'a.s. 2017/2018.

Con vittoria di spese e compensi di causa.

Si offrono in comunicazione e, a tal fine, si depositano in Cancelleria, copia della sentenza n. 505/2020 Corte d'Appello di Catania, Sezione Lavoro, ed il fascicolo di parte del giudizio n. 981/2018 RGL Tribunale di Catania, sezione Lavoro, nel quale sono allegati i seguenti documenti:

1) Certificati di servizio scuola paritaria



- 2) Copia del contratto di lavoro a tempo indeterminato
- 3) Domanda assegnazione ambito nazionale 2016/2017
- 4) Note comuni CCNI 2016/2017
- 5) Allegato D di valutazione dei titoli, tabella A, lett. B, CCNI 8.04.2016
- 6) Lettera notifica assegnazione ambito nazionale 2016/2017
- 7) Assegnazione incarico su Sede scolastica/Ambito 0009 Toscana
- 8) Note comuni CCNI 2017
- 9) Domanda trasferimento a.s. 2017/2018
- 9 bis) Modello aggiuntivo servizio preruolo nella scuola paritaria
- 10) Allegato 2 di valutazione dei titoli, tabella A di valutazione ai fini dei trasferimenti, CCNI 11.04.2017
- 11) Lettera notifica trasferimento a.s. 2017/2018
- 12) CCNI 2017/2018, art. 8 e all. 1
- 13) Bollettino scuola secondaria secondo grado 2017 per la provincia di Catania
- 14) Assegnazione provvisoria I.C. G. Rodari di Acireale
- 15) Trib. Caltagirone, ord. n. cron. 1930/2017 del 5.5.2017
- 16) Trib. Ravenna ord. n. cron. 443/2017 del 3.02.2017
- 17) Elenco dei trasferimenti del personale di scuola secondaria di secondo grado 2016/2017
- 18) Trib. Siena, ord. del 23.01.2017
- 19) Trib. Verbania n. cronologico 168/2017 del 9.02.2017
- 20) Circolare min. 163/2000
- 21) Tabella di valutazione dei Titoli Concorso 23.02.2016
- 22) Rag. Gen. Stato nota 4.08.2010
- 23) Tribunale Lavoro Rimini, sentenza n. 64/2014
- 24). Tribunale del Lavoro di Caltagirone, Ordinanza del 11 Luglio 2016



25) Tribunale di Napoli, ordinanza del 6.09.2016

26) Giurisprudenza servizio scuola paritaria

27) Trib. Lanciano, sent. n. 167/2017

28) Trib. Taranto, ord. del 10.01.2017, Trib. Foggia 8933/2016, Trib. Vercelli, ord. del 3.01.2017

Ai fini della determinazione del contributo unificato per le spese di giustizia, gli Avv.ti Vincenzo Prestianni e Eleonora Di Nora dichiarano che la causa è di valore indeterminabile e che è dovuto un contributo unificato pari a € 259,00.

Caltagirone, li 21.10.2020

Avv. Eleonora Di Nora

Avv. Vincenzo Prestianni

Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione nei confronti dei litisconsorti (ex art. 150 c.p.c.)

I sottoscritti Avv.ti Vincenzo Prestianni e Eleonora Di Nora, in qualità di procuratori del prof. La Ferla Massimo,

PREMESSO

- che il ricorso ex art. 414 c.p.c. ha per oggetto l'accertamento del diritto del prof. La Ferla all'assegnazione dello stesso presso un ambito della Regione Sicilia, secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità per l'a.s. 2016/2017 ovvero nella domanda di mobilità per l'a.s. 2017/2018;
- che ciò implica un conseguente potenziale interesse contrario di tutti i candidati che hanno preso parte alle procedure di mobilità relative agli a.s. 2016/2017 e 2017/2018 per gli ambiti territoriali della Regione Sicilia, atteso che l'eventuale accoglimento della domanda di parte ricorrente potrebbe determinare una modifica della situazione giuridica soggettiva di coloro



che sono collocati attualmente in posizione utile in relazione ai posti e agli ambiti territoriali richiesti e che sarebbero da lui sopravanzati;

- che, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti docenti potenzialmente controinteressati;

RILEVATO

- che la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile stante l'elevato numero di docenti al quale notificare il presente atto e la difficoltà oggettiva di individuare il nominativo e l'indirizzo di ognuno,

RIVOLGONO ISTANZA

affinché l'Ill.mo Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, voglia autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante le modalità previste dall'art. 150 c.p.c..

Con osservanza.

Caltagirone, 21.10.2020

Avv. Vincenzo Prestianni

Avv. Eleonora Di Nora

